

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.
(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIORGIO CALCAGNINI, nato ad Urbino (PU) il 30/09/1956, C.F. CLCGRG56P30L500O, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

L' AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, con sede legale in Via degli Iris Snc - 63100 Ascoli Piceno, Partita IVA 02500670449, P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dalla Dirigente U.O.C. Urp e Comunicazione – Formazione, Ing. Valentina MANSO nata a Termoli il 20/01/1987, in forza della delega conferita con determina del Direttore Generale n. 129/ASTAP del 21/05/2025, domiciliato per la carica presso la sede della stessa

premessso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore presenta denuncia di infortunio agli istituti assicurativi, INAIL e presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non abbia validità;
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione;
 - alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 4

1. La frequenza al tirocinio è subordinata all'acquisizione da parte del soggetto ospitante di una dichiarazione rilasciata dall'Università di provenienza che attesti l'avvenuta formazione del/della tirocinante relativamente agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08 e correlati Accordi Stato Regione, relativi ai percorsi di formazione generale e specifica.
Il soggetto ospitante provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere specificità per cui il/la tirocinante non è stato formato/a. Il soggetto ospitante provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui il/la tirocinante dovrà attenersi.
I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dal soggetto ospitante, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.
Le funzioni di Medico Competente ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dal Soggetto proponente. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso il Soggetto proponente prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Ente di provenienza con la struttura ospitante, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso la struttura ospitante. La classificazione ed il giudizio di idoneità verranno inviati al soggetto ospitante.
Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente dell'Ente di provenienza potranno prendere contatti con la UOS Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, il Medico Competente del soggetto ospitante, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per il/la tirocinante. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente dell'Ente di provenienza potrà richiedere che il/la tirocinante si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla base della valutazione dei rischi, presso il soggetto ospitante e con oneri economici ed organizzativi a carico del soggetto ospitante.
Il/la tirocinante dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal Soggetto Ospitante ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente dell'Università di provenienza.

Il Soggetto Proponente dichiara che l'attività prevista nel piano formativo del tirocinante non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti; quindi il tirocinante, considerato come lavoratore "non esposto", non necessita della visita ex legge 101/2020.

Per quanto concerne i comportamenti da attuarsi in caso di emergenza al tirocinante sarà fornito prima dell'inizio del tirocinio un opuscolo informativo contenente le indicazioni del caso; tale opuscolo (file: emergenza-in-ospedale-che -fare-05-01-16-2.pdf) è disponibile in intranet del Soggetto Ospitante al link: <http://intranet.ospedaleuniverona.it/moduli-servizio-prevenzione-e-protezione>.

2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Articolo 5

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage.

Articolo 6

La presente convenzione ha la durata di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 9

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto richiedente.

Urbino, li

AST di Ascoli Piceno

Il Dirigente UOC URP, Comunicazione e
Formazione
Ing. Valentina MANSO

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Giorgio Calcagnini

il Delegato Rettorale
Prof. Alessandro Aldini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.